



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate

Nella procedura esecutiva immobiliare N. 337/2022 R.G.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

- preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo /e da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;
- ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
- tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;
- visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 07/05/2026

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sul sito Internet Edicom entro 5 giorni.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Bergamo, 08/05/2024

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Bruno Conca